

ANAGRAFE SUINA: INDICAZIONI PER I PROPRIETARI/DETENTORI DI SUINI ALLEVATI AD ESCLUSIVO AUTOCONSUMO FAMILIARE

Il Decreto legislativo 26/10/2010 n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) definisce nuove norme per i proprietari/detentori di suini e stabilisce sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza:

REGISTRAZIONE DELL'ALLEVAMENTO

Coloro che sono detentori di 1 o più suini devono segnalarlo al Servizio Veterinario dell'ASL competente per il territorio, il quale dovrà obbligatoriamente attribuire un codice identificativo univoco all'allevamento nel caso nella stalla vi siano 2 o più suini. Se vi è 1 solo suino il codice aziendale è facoltativo. Il codice aziendale è formato dalla sigla IT + codice ISTAT Comune + sigla provincia + 3 cifre.

L'allevamento familiare può detenere al massimo 4 suini da ingrasso per autoconsumo senza vendita.

La variazione dei dati e la cessazione dell'allevamento deve essere comunicato entro 7 giorni al Servizio Veterinario dell'AZ ULSS competente per il territorio.

Le stalle in cui è detenuto un solo suino destinato all' autoconsumo non hanno l'obbligo di avere un codice aziendale e l'allevatore è escluso dall'obbligo di detenere e aggiornare il registro di stalla.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Tutti i suini devono essere identificati nell'azienda di nascita prima di essere movimentati e comunque entro 70 giorni dalla nascita:

- il mezzo di identificazione è un tatuaggio all'orecchio sinistro o in alternativa sulla parte esterna delle cosce che riporta il codice dell'azienda di nascita
- è consentita l'aggiunta di una marca auricolare all'orecchio destro.

Il detentore degli animali deve verificare che il tatuaggio sia leggibile: qualora non lo sia più, l'animale deve essere nuovamente tatuato.

REGISTRO DI STALLA

Il Detentore ha l'obbligo di aggiornare il registro di stalla che è il documento nel quale vanno registrate le movimentazioni di ingresso e di uscita degli animali e le eventuali reidentificazioni:

- la nascita va registrata entro 30 giorni dal parto, la morte entro 30 giorni dall'evento
- i movimenti di entrata, uscita, furto degli animali devono essere registrati entro 3 giorni dall'evento.

MOVIMENTAZIONI

Tutte le movimentazioni devono essere scortate da Mod 4 (documento di trasporto)

Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti ed in quadruplica copia di cui:

- 2copie seguiranno l'animale al macello

- 1 copia rimarrà in azienda con evidenza di consegna al Servizio Veterinario tramite apposizione di timbro e data o ricevuta di fax -mail. Detta copia andrà conservata tre anni.

LE MOVIMENTAZIONI DEVONO ESSERE REGISTRATE NELLA BDN (BANCA DATI INFORMATIZZATA DELL'ANAGRAFE) ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DELL'EVENTO

-o direttamente dall'allevatore (bisogna disporre di adeguata attrezzatura informatica e fare richiesta della carta nazionale dei servizi)

-o tramite persona o ente/associazione delegata (es. Centro di assistenza agricola, servizio veterinario ,ecc).In questo caso il Mod 4 deve essere consegnato al delegato entro 7 giorni.

CENSIMENTO

Tutti gli allevamenti di suini devono essere sottoposti a censimento annuale

Il detentore degli animali ha l'obbligo di comunicare annualmente al servizio veterinario, tramite apposito [modulo \(allegato 6 bis\)](#) i seguenti dati:

-consistenza del proprio allevamento rilevata al 31/03 di ogni anno

-totale nascite e morti avvenute nell'anno

-numero di riproduttori (se presenti) suddivisi in verri, scrofe, scrofette.

IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE PER LA TRACCIABILITA' ED IDENTIFICAZIONE DEI SUINI COMPORTA DELLE SANZIONI

MACELLAZIONE FAMILIARE A DOMICILIO

E' consentita al macellazione a domicilio dei suini in numero non superiore a due all'anno per ogni nucleo familiare.

L'allevatore presenta [domanda \(allegato 1\)](#), rivolta al Sindaco del Comune di residenza tramite apposito modulo, ritirabile presso gli uffici comunali o direttamente agli sportelli del Servizio Veterinario; il Servizio Veterinario - Area B di Igiene degli alimenti di origine animale esprime il parere (favorevole/non favorevole) e lo trasmette al Comune unitamente alle indicazioni per il versamento dei [diritti veterinari](#) dovuti per la visita ispettiva delle carni al domicilio dell'utente. Il veterinario che opera sul territorio prenderà contatti con l'allevatore al fine di confermare gli orari per l'effettuazione della visita a domicilio, durante la quale ritirerà la attestazione dell'avvenuto pagamento.

Censimento annuale	Allegato 6 bis in formato word	Allegato 6 bis in formato pdf
Domanda di macellazione ad uso familiare		Allegato 1 in formato pdf